

AGENZIA DEL DEMANIO

KIT INFORMATIVO PER L'ESERCIZIO DELL'OPZIONE

PREMESSA

- 1. NORME DI LEGGE PER L'OPZIONE;**
- 2. PROTOCOLLO D'INTESA CON LE OO.SS. PER L'ESERCIZIO
DELL'OPZIONE;**
- 3. SETTORE CONTRATTUALE;**
- 4. NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE;**
- 5. ORARIO DI LAVORO;**
- 6. SEDI DELL'AGENZIA;**
- 7. TRATTAMENTO PREVIDENZIALE;**
- 8. TRATTAMENTO DI MOBILITA' INTERNA ;**

PREMESSA

I) La legge ha confermato ed ampliato le attività proprie dell'Agenzia come meglio indicato nell'articolo 2 del nuovo Statuto che di seguito si riporta :

Articolo 2 – “Finalità e compiti”

1. L'Agenzia, svolge tutte le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dalla legge relativamente ai beni immobili dello Stato, e provvede, tra l'altro, a:
 - a) definire la loro ottimale composizione nel tempo e tutelarne l'integrità e la corretta utilizzazione, assicurando il soddisfacimento delle esigenze statali, anche attraverso le occorrenti acquisizioni, dismissioni e sdemanzializzazioni ;
 - b) assicurare le conoscenze complete ed aggiornate delle loro caratteristiche fisiche e giuridiche;
 - c) garantire i più alti livelli di redditività e definire e realizzare, anche in collaborazione con gli enti locali, gli interventi finalizzati alla loro valorizzazione;
 - d) coordinare la programmazione dei loro usi ed impieghi nonché degli interventi edilizi sugli stessi, monitorandone lo stato di attuazione;
 - e) svolgere tutte le attività connesse e strumentali rispetto a quelle di cui alle precedenti lettere.
2. L'Agenzia provvede altresì a gestire i beni mobili ed immobili e le aziende confiscati alla criminalità organizzata, nonché i veicoli sequestrati e confiscati.
3. L'Agenzia, sulla base di apposite convenzioni, può svolgere le attività di cui al comma 1 nei riguardi di soggetti pubblici e privati, relativamente ai beni immobili di loro proprietà.
4. L'Agenzia, per il perseguimento delle proprie attività, può stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, nonché promuovere la costituzione di società, anche con predetti soggetti, o partecipare a società già costituite.

II) Diversificazione dei prodotti/servizi:

- Tutela del patrimonio gestito;
- Conoscenza del patrimonio gestito;
- Ottimizzazione del portafoglio immobiliare;
- Massimizzazione dell'uso pubblico (P.A. / Collettività)
- Contributo alla finanza pubblica (incremento valore / reddito; riduzione costi / finanza straordinaria);

III) L'Agenzia come punto di riferimento /aggregazione del settore immobiliare (MEF, Beni culturali, Beni Ambientali, Infrastrutture, Patrimonio S.p.a., Enti Locali, imprenditori privati.

1. NORME DI LEGGE PER L'OPZIONE

a) DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2003, n. 173

Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Articolo 3

...omissis...

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il personale in servizio presso l'Agenzia del Demanio può optare per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o per il passaggio ad altra pubblica amministrazione. In tale caso, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, il personale che esercita la predetta opzione è assegnato ad altra Agenzia fiscale o ad altra pubblica amministrazione.

...omissis...

b) LEGGE 24 Novembre 2003 N. 326

Conversione in Legge con modificazioni del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269 recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

Articolo 30

...omissis...

2-bis. Al fine di assicurare la continuità dell'azione svolta dall'Agenzia del demanio anche nella fase di trasformazione in ente pubblico economico e di garantire la massima efficienza nello svolgimento dei compiti assegnati ai sensi del presente articolo, nonché degli articoli 27 e 29 del presente decreto, il personale in servizio presso la predetta Agenzia può esercitare l'opzione irrevocabile per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o per il passaggio ad altra pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro due mesi dalla data di approvazione del nuovo statuto e comunque non oltre il 31 gennaio 2004. L'eventuale opzione già esercitata ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si intende confermata ove, entro il predetto termine, non venga revocata.

...omissis....

c) LEGGE 24 Dicembre 2003 N. 350

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004)

Articolo 3

...omissis...

71. Per sopperire a straordinarie esigenze di supporto amministrativo, il Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi regionali, la Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato possono avvalersi su base volontaria, anche in soprannumero ed in deroga alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di mobilità e, comunque, nel limite complessivo di 300 unità, del personale dipendente, alla data del 7 luglio 2002, del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché di enti pubblici interessati da procedure di liquidazione o soppressione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni interessate previa consultazione delle organizzazioni sindacali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla definizione delle modalità di trasferimento del

predetto personale ed alla ripartizione delle unita' tra le predette amministrazioni. Con le medesime deroghe e modalita', le citate amministrazioni possono avvalersi del personale in servizio presso l'Agenzia del Demanio che ha esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, per il passaggio ad altra pubblica amministrazione. Il medesimo personale in servizio presso l'Agenzia del Demanio puo' essere destinato anche ad altre amministrazioni con modalita', criteri e limiti numerici definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica.

...omissis...

2. PROTOCOLLO DI INTESA CON LE OO.SS. PER L'ESERCIZIO DELL'OPZIONE;

Protocollo d'intesa del 22.12.2003

Definizione dei criteri d'assegnazione del personale dell'Agenzia del Demanio optante per il Comparto Agenzie e Pubblica Amministrazione

Il giorno 22 dicembre 2003 presso il Dipartimento per le Politiche Fiscali, in prosecuzione delle riunioni tenutesi nel mese di ottobre e novembre c.a. si sono incontrati lo stesso Dipartimento, le Agenzie del Demanio, del Territorio, delle Dogane, delle Entrate e le OO.SS. maggiormente rappresentative al fine di espletare la fase di consultazione in merito al diritto d'opzione relativa alla mobilità del personale dell'Agenzia, come previsto dall'art. 3 del D.lgs. 29 luglio 2003 n. 173 come modificato dalla legge n.326/2003.

IL D.P.F. e le agenzie fiscali, riconfermando la volontà di rendere pienamente esercitabile il diritto d'opzione previsto in favore dei dipendenti dell'Agenzia del Demanio, hanno esposto le proprie posizioni in merito ai criteri ed alle modalità d'esercizio dello stesso.

Successivamente le OO.SS. hanno esposto le loro considerazioni in merito al tema trattato fornendo alcuni suggerimenti dei quali l'amministrazione ha tenuto conto.

In coerenza con i tempi d'approvazione da parte dei competenti organi dell'Ente, l'Agenzia del Demanio comunicherà al personale, prioritariamente all'avvio della procedura, le informazioni utili per poter esercitare il diritto d'opzione, riguardanti lo statuto, il settore di riferimento per il contratto e le sedi di servizio dell'Ente Pubblico Economico.

Al termine di un proficuo confronto le parti hanno quindi:

concordato

le seguenti modalità d'esercizio del diritto d'opzione:

1. Al personale che eserciterà l'opzione per il comparto delle Agenzie Fiscali sarà garantita la permanenza nel comparto secondo i criteri indicati nei successivi punti.
2. All'atto dell'esercizio dell'opzione, il personale dovrà indicare almeno quattro destinazioni ricomprese nel comparto Agenzie Fiscali o in altra P.A.
3. L'assegnazione del personale alle Agenzie sarà effettuata tenendo conto delle preferenze espresse, mantenendo, comunque, la sede di assegnazione nel comune dell'attuale sede di servizio.
4. Gli optanti verranno inseriti in graduatorie, su base comunale, relative ad ogni Agenzia per le quali sia stata espressa preferenza; le stesse saranno predisposte qualora le domande per una specifica agenzia/comune siano in numero superiore alle disponibilità determinate con i criteri di cui al successivo punto 5.

Criteri per le graduatorie:

A) anzianità di servizio P.A.: (da computare dal momento della effettiva immissione in servizio)	Punti 1 per ogni anno o frazione superiore ai sei mesi N.B. il servizio militare è considerato utile solo se prestato incostanza di rapporto d'impiego, con contestuale collocamento in aspettativa (artt.20 e 22 L. 958/86)
B) Stato di Famiglia	
Coniuge, altro familiare o figlio a carico	Punti 2 per il coniuge a carico, convivente fiscalmente a carico Punti 2 Altro familiare convivente a carico Punti 2 Per ogni figlio fiscalmente a carico
stato libero con prole celibe nubile vedova/o separato divorziato con formale provvedimento di assegnazione nella sentenza di separazione o da parte del giudice tutelare	Punti 6 per un figlio fiscalmente a carico, aumentabili di 2 punti per ciascun ulteriore figlio a carico
A parità di punteggio verrà tenuto conto della maggiore età anagrafica.	
N.B. I destinatari della legge 104/92 hanno titolo di precedenza nella scelta delle sedi disponibili. I soggetti che si trovano in tali condizioni devono fornire adeguata documentazione della sussistenza del diritto.	

5. Ai fini del calcolo delle disponibilità di ciascuna Agenzia verrà utilizzato il criterio, per ciascun comune, della proporzionalità tra il numero dei dipendenti dell'Agenzia del Demanio, che abbiano esercitato il diritto di opzione per il comparto, e il personale in servizio al 31 dicembre 2003 presso ciascun altra Agenzia dello stesso Comune.

6. Qualora le disponibilità nel comune risultassero inferiori alle richieste di opzione per il comparto Agenzie, verrà concordata, con coloro che non fossero risultati in posizione utile nelle graduatorie di cui ai punti precedenti, l'assegnazione presso le altre Pubbliche Amministrazioni presenti nel comune dell'attuale sede di servizio.

7. Il Dipartimento per le Politiche Fiscali provvederà, in coordinamento con le Agenzie fiscali, alla formale assegnazione del personale, compatibilmente con i tempi indicati dall'Agenzia del Demanio per garantire la funzionalità dei propri uffici, e comunque entro sei mesi dal 1° marzo 2004.

8. Per il personale optante per il passaggio ad altre Pubbliche Amministrazioni si provvederà all'assegnazione ad un ufficio nello stesso comune dell'attuale sede di servizio

9. Il personale che avrà esercitato il diritto d'opzione verso le altre P.A., per il quale sia stato espresso specifico assenso da parte delle stesse sarà trasferito con gli analoghi criteri già espressi nel precedente punto 7.

La procedura concordata nel presente accordo avrà inizio operativo nel momento in cui saranno rese note le sedi di servizio dell'Ente pubblico Economico, previo confronto con le OO.SS.

Roma 22 dicembre 2003.

...omissis...

3. SETTORE CONTRATTUALE

Per quanto riguarda il contratto di lavoro lo statuto così indica :

"Il rapporto di lavoro del personale è disciplinato dalle norme di diritto privato e dal contratto collettivo di lavoro con riferimento al settore delle aziende operanti nel campo della gestione, valorizzazione e manutenzione dei beni immobiliari".

Poiché tali aziende fanno riferimento a contratti nazionali diversi (metalmeccanici, chimici, commercio, etc.), quindi, al momento, l'Agenzia stipulerà un proprio C.C.N.L.

4. NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE (Principi generali)

Il nuovo ordinamento dovrà conciliare le esigenze organizzative dell'Agenzia del Demanio con quelle del personale. Ciò in sintesi significa:

- Massima corrispondenza della descrizione delle professionalità con le prestazioni lavorative esercitate;
- Politiche retributive adeguate a remunerare sistematicamente, anche a livello individuale, le risorse umane il cui apporto professionale e manageriale abbia consentito di conseguire significati ed apprezzabili risultati economici e/o obiettivi strategici;
- Possibilità concreta di valorizzazione delle professionalità con sviluppi di carriera sia verso ruoli di coordinamento delle risorse, sia verso ruoli di alta professionalità (ad esempio "Quadri");
- Allineamento progressivo delle retribuzioni ai valori di mercato di riferimento (aziende immobiliari).

5. ORARIO DI LAVORO (Orientamento dell'Agenzia, fermo restando le sedi contrattuali in merito)

- Orario su cinque giorni settimanali, con profilo giornaliero continuato;
- Flessibilità di orario in ingresso ed in uscita;
- Articolazione giornaliera con orari di entrata più coerenti con le nuove esigenze organizzativi dell'Ente.

6. SEDI DELL'AGENZIA PER LA GESTIONE DELLE OPZIONI

I criteri utilizzati per la definizione dell'articolazione territoriale delle sedi e dei fabbisogni di personale si riferiscono in ordine di priorità a:

- *Rappresentanza istituzionale a livello regionale*
- *Valutazione del peso attuale delle attività (determinata attraverso la consistenza dei beni, il territorio e le coste gestite, i beni confiscati, i veicoli sequestrati e indice socio economico) e delle ipotesi dei piani prospettici di produzione*
- *Economicità di gestione*
- *Distanza da altre sedi*

REGIONE	SEDE	Personale non dirigente in servizio	Fabbisogni ¹
ABRUZZO	Chieti	11	0
	L'Aquila	18	8
	Pescara	20	31
	Teramo	8	0
BASILICATA	Matera	22	22
	Potenza	9	0
CALABRIA	Catanzaro	27	40
	Cosenza	19	5
	Reggio Calabria	31	16
CAMPANIA	Avellino	10	0
	Benevento	15	5
	Caserta	20	0
	Napoli	67	63
	Salerno	33	13
	Bologna	22	35
EMILIA ROMAGNA	Ferrara	8	0
	Forlì	9	8
	Modena	21	8
	Parma	8	0
	Piacenza	10	7
	Ravenna	8	5
	Reggio Emilia	5	0
FRIULI VENEZIA GIULIA	Gorizia	7	0
	Pordenone	15	0
	Trieste	11	8
	Udine	26	39
LAZIO	Frosinone	13	0
	Latina	14	8
	Rieti	5	0
	Roma	86	70
	Viterbo	11	8
LIGURIA	Genova	32	30
	Imperia	10	5
	La Spezia	12	5
	Savona	5	0
LOMBARDIA	Bergamo	23	9
	Brescia	10	7
	Como	6	0
	Cremona	6	0
	Mantova	9	0
	Milano	29	61
	Pavia	11	0
	Sondrio	4	0
MARCHE	Varese	8	7
	Ancona	20	17
	Ascoli Piceno	8	0
	Pesaro	7	8

REGIONE	SEDE	Personale non dirigente in servizio	Fabbisogni ¹
MOLISE	Campobasso	35	14
	Isernia	10	0
PIEMONTE	Alessandria	19	8
	Cuneo	6	5
	Novara	8	10
	Torino	36	38
	Vercelli	6	0
PUGLIE	Bari	33	33
	Brindisi	7	0
	Foggia	15	5
	Lecce	22	9
SARDEGNA	Taranto	13	5
	Cagliari	19	29
	Nuoro	4	0
	Oristano	6	4
	Sassari	17	8
SICILIA	Agrigento	13	5
	Caltanissetta	11	8
	Catania	28	15
	Enna	9	0
	Messina	35	25
	Palermo	49	80
	Ragusa	8	0
	Siracusa	12	8
	Trapani	14	6
	Arezzo	5	5
TOSCANA	Firenze	36	37
	Grosseto	7	0
	Livorno	23	16
	Lucca	8	7
	Pisa	9	0
	Siena	5	7
TRENTINO ALTO ADIGE	Bolzano	12	16
	Trento	13	0
UMBRIA	Perugia	20	19
	Terni	8	0
VAL D'AOSTA	Aosta	6	5
VENETO	Belluno	6	5
	Padova	9	0
	Rovigo	13	0
	Treviso	8	0
	Venezia	27	49
	Verona	21	10
	Vicenza	10	5
		1470	1044

Delle 426 risorse superiori ai fabbisogni 279 unità si riferiscono a sedi non confermate

¹ Stimato e provvisorio per l'avvio dell'EPE

SEDI NON CONFERMATE

SEDE	Personale in servizio	SEDE DI RIFERIMENTO	Distanza (Km)
Ascoli Piceno	8	Ancona	120
Avellino	10	Salerno	40
Brindisi	7	Lecce	53
Caserta	20	Napoli	35
Chieti	11	Pescara	18
Como	6	Varese	72
Cremona	6	Brescia	58
Enna	9	Caltanissetta	38
Ferrara	8	Bologna	48
Frosinone	13	Latina	50
Gorizia	7	Trieste	71
Grosseto	7	Siena	76
Isernia	10	Campobasso	53
Mantova	9	Brescia	66
Nuoro	4	Sassari	114
Padova	9	Venezia	39
Parma	8	Modena	61
Pavia	11	Milano	41
Pisa	9	Livorno	21
Pordenone	15	Udine	84
Potenza	9	Matera	98
Ragusa	8	Siracusa	81
Reggio Emilia	5	Modena	33
Rieti	5	Viterbo	100
Rovigo	13	Venezia	82
Savona	5	Genova	50
Sondrio	4	Bergamo	115
Teramo	8	L'Aquila	65
Terni	8	Perugia	83
Trento	13	Bolzano	56
Treviso	8	Venezia	38
Vercelli	6	Novara	24

279

Risorse in servizio in mobilità per le sedi non confermate suddivise per classe di distanza chilometrica dalla sede di riferimento.

<40	40-60	61-80	81-100	>100
77	83	45	58	16

7. TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Rimane invariato, per i dipendenti in servizio all'atto della trasformazione in Ente pubblico economico, il regime pensionistico e quello relativo alla indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle Pubbliche Amministrazioni. Agli stessi è, inoltre, concessa la facoltà di optare per il regime pensionistico cui è iscritto il personale assunto successivamente a detta data, entro sei mesi dall'entrata in vigore del nuovo statuto dell'Agenzia come stabilito dall'articolo 30 comma due bis del testo del decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269 coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2003 n. 326, recante "disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici" e che di seguito si riporta :

"All'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 5-bis. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione in ente pubblico economico mantengono il regime pensionistico e quello relativo alla indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle Pubbliche Amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto, i predetti dipendenti possono esercitare opzione per il regime pensionistico cui e' iscritto il personale assunto successivamente a detta data."

Per quanto concerne, invece, il Fondo di previdenza cui sono iscritti i dipendenti provenienti dall'ex Ministero delle Finanze, è operante un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti del Dipartimento per le Politiche Fiscali, dei Monopoli di Stato e delle quattro Agenzie, con il compito di approfondire alcune modifiche da apportare all'attuale Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo medesimo, con riferimento anche all'evoluzione dell'assetto dell'Amministrazione Finanziaria.

Si renderà noto, per la parte che interessa, l'esito dei lavori attualmente in corso, non appena disponibile. E' stata, comunque, salvaguardata da parte dell'Agenzia l'iscrizione del proprio personale al predetto fondo.

8. TRATTAMENTO DI MOBILITA' INTERNA (riservato al personale in servizio che accetta di trasferirsi, provenendo da sedi non confermate)

Le disposizioni transitorie contenute nel nuovo Statuto prevedono che, fino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento d'Amministrazione, conservino l'efficacia i precedenti regolamenti. In particolare, a norma dell'art.19, comma 2, del Regolamento vigente "nei trasferimenti di personale per esigenze di servizio sono previste adeguate forme di incentivazione".

Conseguentemente, a seguito dei processi di razionalizzazione organizzativa concomitanti all'avvio dell'EPE, qualora si rendesse necessario il ricorso alla mobilità, la stessa potrà essere disciplinata sulla base dei seguenti principali criteri:

- Importo lordo pari a cinque mensilità, qualora il trasferimento coinvolga anche i componenti della famiglia, oppure a due mensilità e mezzo. Gli importi, comunque calcolati, vengono erogati su base mensile;
- Concessione di un alloggio "di servizio" oppure di un rimborso spese, per un periodo di 2 anni, delle somme relative al nuovo affitto;
- Rimborso spese di trasporto dei mobili documentate;
- Eventuale rimborso per una risoluzione anticipata del contratto di affitto riferito all'alloggio attualmente occupato.

Nel caso in cui il dipendente non trasferisca la famiglia nella nuova sede, viene previsto un trattamento economico aggiuntivo, per un periodo massimo di 2 anni.

Tale trattamento, da definire puntualmente in termini di criteri applicativi, prevederà l'erogazione di un importo mensile lordo compreso tra i 200 ed i 400 Euro, da individuare in base alla distanza (Km.ferroviari) rispetto alla nuova sede di lavoro.